

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3038

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**JACOMETTI, PIERACCINI, FERRI, MATTEOTTI MATTEO, BENSI,
BORGHESE, CALAMO, COLOMBO RENATO**

Presentata il 20 maggio 1961

Modifiche alle norme sul Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.)

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La XVII Olimpiade — quale naturale espressione di vita moderna ormai da tutti accettata — ha prepotentemente suscitato sia nell'opinione pubblica che nello stesso Governo il desiderio d'una meditazione approfondita sul problema sociale dello sport che, dopo adeguata discussione parlamentare, sarà necessario risolvere non più in sola chiave di manifestazione spettacolare, ma in termini concreti di componente fondamentale del benessere fisico e morale dei cittadini, con preminente riferimento all'impiego d'una larga porzione di tempo libero: logica conseguenza del ritmo accelerato del moderno progresso industriale.

Orbene, se tal desiderio d'urgente risoluzione del problema non è fuggevole entusiasmo divampato solo in occasione dei recenti giochi di Roma — e tutto c'induce a credere che non lo sia — sarà d'uopo confermare definitivamente che la legge istitutiva del C.O.N.I. del 1942, con successive modificazioni, è ormai inadeguata, imponendosi l'immediato e nuovo riordinamento legislativo ad una materia finora frammentaria ed incompleta, essendo esigenza improrogabile dello Stato realizzare, in sistema completo di precetti, uno dei suoi fini essenziali: quello di preservare e curare sistematicamente il sano sviluppo fisico e psichico dei cittadini, con particolare riguardo ai giovani.

È però necessario subito chiarire che il legislatore proponente, nella stesura del testo, ha tenuto presente non già un modulo di vita democratica astratto, ma la realtà del nostro paese così come si presenta oggi allo sport, con il suo *standard* di vita economico, con i suoi molteplici e pressanti problemi di carattere sociale, con le sue condizioni di vita varianti da regioni a regioni, in alcune delle quali sopravvivono strutture ancora anacronistiche.

La proposta di legge intende perciò rendere possibile un generale e sistematico sviluppo dello sport, facendolo innanzitutto rientrare, quale fatto ricreativo, fra i fenomeni sociali di notevole importanza per il ricambio necessario nel ciclo vorticoso della vita economica moderna.

La proposta si riassume dunque in sette titoli, così come descritti nell'indice-sommario, e nel suo concepimento s'è arroccata su alcuni principi sufficientemente acquisiti, tra i quali fondamentale quello cui si attribuisce ad un « unico » Ente « indipendente » di diritto pubblico, il C.O.N.I., non solo la disciplina ed il controllo dello sport agonistico, ma anche il coordinamento di quello formativo ed educativo.

Ad un primo esame si potrebbe eccepire la competenza del potere esecutivo a controllare, disciplinare e coordinare quest'ultimo

tipo di sport, legato indubbiamente a temi di cultura e di ricreazione ed attinente alla preparazione delle masse, soprattutto giovanili, alla pratica sportiva.

Senonché, dopo più approfondito esame, il legislatore proponente s'è accorto che un duplice ordine di motivi induceva a scartare l'ipotesi della istituzione di questo o quel dicastero dello sport o, ancor peggio, della creazione d'un ente sportivo del tutto subordinato al Potere esecutivo o al Ministero della pubblica istruzione per la parte concernente lo sport educativo e formativo.

Infatti, mentre da un lato è pacifica oggi presso ogni popolo l'esistenza d'una insopprimibile tendenza associativa che aiuti le genti alla vita pacifica e ricreativa, con superamento delle colorazioni politiche, troppo spesso promotrici di incolmabili divisioni; dall'altro è altrettanto pacifico il pericolo, sempre imminente, d'un ritorno alla concezione strumentale dello sport, di cui s'ebbe tanto nocivo esempio nel recente passato.

Orbene, affidando ad un « solo » ente di diritto pubblico « indipendente » il compito del coordinamento di tutta l'attività sportiva da chiunque e dovunque svolta, la naturale tendenza associativa rimane assicurata, mentre ogni nocivo strumentalismo, contrario peraltro a qualsiasi forma di democrazia, è facilmente scongiurato.

Né può essere altresì sottaciuta la necessità di evitare, liberando il C.O.N.I. da qualsiasi soggezione amministrativa, una macchinosa burocratizzazione d'una attività sociale, quale quella sportiva, cui malamente s'addice la tortuosità della burocrazia statale.

Senonché, un altro aspetto del fenomeno ha interessato il legislatore proponente. Quello, cioè, del carattere di volontarietà che distingue lo sport. Del resto è sancito dalla stessa Costituzione, all'articolo 18, che « i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale ».

Pertanto, in un paese democratico, nel quale non sussistano spinte centrali, la pratica sportiva non può essere che una scelta dei cittadini e l'ente di diritto pubblico che ha il compito di curare, disciplinare e coordinare questa attività non può non tenere conto di questo naturale aspetto del fenomeno.

Né parimenti è stato trascurato il principio della democraticità delle strutture dell'ente, i cui organi centrali e periferici sono sempre a base elettiva come del resto le stesse Federazioni sportive nazionali. E da rilevare poi

che nella elezione del Presidente del C.O.N.I. come nella composizione del massimo organo centrale, quale il Consiglio nazionale, ogni invadente intrusione politica è stata accuratamente evitata, anche se ad esso partecipano rappresentanti dei vari Ministeri interessati allo sport. S'è invece dato spazio agli enti di propaganda i quali costituiscono le componenti valide ed indispensabili, soprattutto in periferia, dello sport ufficiale.

Quanto alla diffusione e sviluppo dello sport fra i giovani, nella scuola, nei luoghi di lavoro, nelle Forze armate; e in ordine agli spinosi problemi della regolamentazione del professionismo e dello sviluppo d'una ampia rete d'attrezzature soprattutto periferiche (campi, palestre, piscine, stadi, ecc.), s'è ritenuto più opportuno demandare a commissioni, nominate dal Consiglio nazionale del C.O.N.I., lo studio e la risoluzione legislativa di queste materie. Delle Commissioni evidentemente faranno parte rappresentanti di ministeri interessati, dovendo l'organizzazione sportiva, per la sua complessità, appellarsi alla competenza di numerosi Dicasteri per la realizzazione dei suoi scopi.

La gravità e la complessità di simili problemi, che naturalmente saranno inquadrati e risolti in singole leggi — del resto è già in sede di discussione parlamentare il disegno di legge sullo sviluppo di campi di ricreazione per la gioventù e di impianti sportivi — hanno sconsigliato — salvo a voler fare le cose presto e male, com'era in uso nel deprecato passato — d'inserire in una legge istitutiva del C.O.N.I. la regolamentazione di materie che, per la loro continua mobilità, non possono essere peraltro aggiornate che da Commissioni specializzate e permanenti del massimo ente preposto all'organizzazione dello sport.

Le democraticità delle strutture è stata poi confermata nei Comitati provinciali del C.O.N.I., i quali, pur essendo organi periferici, sono istituiti su basi elettive. Essi inoltre godono — e ciò è di notevole rilievo — di autonomia funzionale, dipendendo solo gerarchicamente dalla Giunta esecutiva del C.O.N.I.

Con questa regolamentazione indubbiamente si realizza una moderna forma di decentramento che trova riscontro, in via analogica, negli enti locali (Comuni, ecc.), e che risponde alla attuale tendenza al decentramento, tuttora esistente nel nostro ordinamento.

In relazione ai contributi da assegnare, s'è ritenuta la necessità d'assicurare al C.O.N.I. un'entrata complessiva non inferiore a 15 miliardi di lire.

Il contributo, anche se rapportato a quello degli altri paesi, è di certo appena sufficiente alle necessità di un Ente sportivo nazionale, cui competono compiti sì molteplici e complessi.

Del resto un contributo del genere, oltre ad essere indispensabile, trova la sua logica convalida nell'affermazione di principio per la quale si vuole un generale e serio sviluppo dello sport, in quanto fenomeno di massa educativo e formativo, oltre che squisitamente sociale per la parte concernente l'impiego del tempo libero dei lavoratori.

È perciò opportuno che la gestione del Totocalcio e degli altri giochi da concorsi pronostici su gare sportive continui ad essere affidata al C.O.N.I., sia per agevolare la parte finanziaria del disegno di legge, sia, soprattutto, per assicurare l'obbedienza al precetto di cui all'articolo 81 della Costituzione.

S'è infine rinviato — nelle disposizioni finali — alla emanazione di altre leggi particolari per la regolamentazione dell'attività sportiva nelle regioni autonome, in conformità dei loro vigenti statuti speciali.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (C. O. N. I.)

CAPO I.

COSTITUZIONE

ART. 1.

È costituito, con sede in Roma, il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), Ente indipendente avente personalità giuridica, sottoposto al controllo di legittimità della Presidenza del Consiglio dei ministri ed al controllo politico del Parlamento per quanto concerne il suo bilancio e le sue direttive nel campo sociale dello sport.

CAPO II.

SCOPI

ART. 2.

Il Comitato olimpico nazionale italiano organizza, dirige e controlla l'attività sportiva di competizione sia dilettantistica che professionistica; diffonde lo spirito olimpico ed è responsabile della partecipazione italiana alle Olimpiadi; predispone ogni misura perché sia sviluppata e potenziata la pratica sportiva fra i giovani e gli adulti.

È compito pertanto del C.O.N.I. di vigilare, coordinare e diffondere ogni attività sportiva comunque e da chiunque esercitata per il miglioramento fisico e morale dei cittadini.

La sua organizzazione si fonda sulla volontarietà della partecipazione e sulla democraticità delle strutture.

Ha la rappresentanza ufficiale dello sport italiano nel Comitato olimpico internazionale ed in ogni altra sede, sia in Italia che all'estero.

Tutela il patrimonio sportivo nazionale e ne favorisce l'incremento.

TITOLO II.

ORGANI CENTRALI

ART. 3.

Sono Organi centrali del C.O.N.I.:

- a) il Consiglio nazionale;
- b) il Presidente;
- c) la Giunta esecutiva;
- d) le Federazioni sportive nazionali;
- e) il Collegio dei revisori dei conti.

CAPO I.

CONSIGLIO NAZIONALE

ART. 4.

Fanno parte del Consiglio nazionale:

- a) i membri del C.I.O.;
- b) i presidenti delle Federazioni sportive nazionali;
- c) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione di grado non inferiore ad ispettore generale;
- d) un rappresentante del Ministero delle Forze armate di grado non inferiore ad ispettore generale;
- e) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici di grado non inferiore ad ispettore generale;
- f) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo di grado non inferiore al ispettore generale;
- g) i rappresentanti degli Enti nazionali propaganda, riconosciuti dal C.O.N.I.

ART. 5.

Il Consiglio nazionale è l'organo fondamentale del C.O.N.I. e dura in carica 4 anni.

Esso, presieduto dal presidente del C.O.N.I., discute su tutti i problemi inerenti allo sport, determinandone le direttive generali in ogni settore.

Per ogni ciclo olimpico predispone il programma tecnico, organizzativo e finanziario e, quindi, appronta gli atleti ed i mezzi

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

idonei sia per i giochi olimpici che per tutte le manifestazioni agonistiche a carattere nazionale ed internazionale.

Propone le modifiche ai regolamenti dell'Ente.

Delibera sul riconoscimento o la costituzione delle Federazioni sportive e prende atto dello scioglimento, della fusione o del cambio di denominazione di esse.

Dà il proprio riconoscimento ad enti e associazioni per la parte di sua competenza.

Esamina e giudica eventuali situazioni di crisi interna in cui versino Federazioni sportive nazionali e nomina commissari straordinari per la loro gestione temporanea, che non può durare per un periodo superiore a sei mesi.

Ratifica gli statuti ed i regolamenti federali e quelli di enti e associazioni nazionali d'interesse sportivo.

Elegge per ogni nuovo ciclo olimpionico il presidente, i due vicepresidenti, la Giunta esecutiva e nomina il segretario generale.

Approva la relazione annuale della Giunta sull'attività esecutiva svolta dall'Ente, con i relativi bilanci.

Nomina le seguenti Commissioni:

a) la Commissione per la regolamentazione dello sport professionistico;

b) la Commisisonone per la diffusione e lo sviluppo dello sport fra i giovani;

c) la Commissione per la diffusione e lo sviluppo dello sport nella scuola;

d) la Commissione per la diffusione e lo sviluppo dello sport nelle Forze armate;

e) la Commissione per gli impianti sportivi;

f) la Commissione per lo studio dell'applicazione dello scienza e della medicina allo sport;

g) la Commissione per l'incremento dello sport amatoriale e ricreativo nei luoghi di lavoro con precise finalità di carattere sociale.

Il Consiglio nazionale si riunisce almeno una volta l'anno in seduta ordinaria e in seduta straordinaria in caso di decadenza del presidente o qualora almeno i due quinti dei suoi membri ne facciano richiesta.

CAPO II.

IL PRESIDENTE

ART. 6.

Il presidente del C.O.N.I. rappresenta l'Ente a tutti gli effetti; presiede e convoca il Consiglio nazionale e la Giunta esecutiva; dura

in carica 4 anni e può essere rieletto. La carica del presidente è incompatibile con altre cariche sportive.

È eletto dal Consiglio nazionale a scelta fra i suoi membri investiti di rappresentanza sportiva; la sua elezione è ratificata dal Presidente del Consiglio dei ministri, con suo decreto.

CAPO III.

LA GIUNTA ESECUTIVA

ART. 7.

La Giunta esecutiva è composta dal presidente del C.O.N.I. che la presiede e la convoca almeno una volta al mese, dai due vicepresidenti e da sei componenti eletti dal Consiglio nazionale fra i suoi membri.

Dura in carica 4 anni; i suoi membri sono rieleggibili.

ART. 8.

Spetta alla Giunta esecutiva la gestione dell'Ente.

Essa pertanto:

a) esegue e fa eseguire le deliberazioni del Consiglio nazionale;

b) predispone la relazione sulla gestione dell'Ente; il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario scaduto ed il programma tecnico-organizzativo e finanziario di massima del prossimo esercizio;

c) esercita il potere di controllo su tutti i servizi e uffici del Comitato olimpico nazionale italiano e sull'andamento economico amministrativo delle Federazioni sportive nazionali;

d) approva la gestione finanziaria delle singole Federazioni sportive nazionali;

e) delibera le norme relative all'assunzione, allo stato giuridico ed al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente dal C.O.N.I. e dalle Federazioni sportive nazionali;

f) delibera su tutte le materie non espressamente riservate al Consiglio nazionale ed attua le direttive del Comitato olimpico internazionale;

g) esprime il parere tecnico vincolante su ogni progetto di costruzione di opera sportiva.

CAPO IV.

LE FEDERAZIONI NAZIONALI

ART. 9.

La denominazione di Federazione sportiva, da sola o accompagnata da attributi o qualifiche, è riservata alle sole Federazioni disciplinate dalla presente legge.

Sono Federazioni sportive nazionali:

Aero Club d'Italia;
Federazione italiana di atletica leggera;
Federazione italiana di atletica pesante;
Automobile Club d'Italia;
Federazione italiana della caccia;
Federazione italiana gioco calcio;
Federazione italiana canottaggio;
Federazione italiana cronometristi;
Federazione ginnastica d'Italia;
Federazione italiana sport del ghiaccio;
Federazione italiana golf;
Federazione italiana hockey e pattinaggio;
Federazione italiana sport invernali;
Federazione medico-sportiva italiana;
Federazione motociclistica italiana;
Federazione italiana motonautica;
Federazione italiana nuoto;
Federazione italiana pallabase;
Federazione italiana pallacanestro;
Federazione italiana pallavolo;
Federazione italiana pesca sportiva;
Federazione pugilistica italiana;
Federazione italiana rugby;
Federazione italiana scherma;
Federazione italiana sport equestri;
Federazione italiana tennis;
Unione italiana tiro a segno;
Federazione italiana tiro a volo;
Unione società veliche italiane;
Unione velocipedistica italiana.

ART. 10.

Le Federazioni sportive italiane hanno sede di norma in Roma.

La rappresentanza legale di esse compete al C.O.N.I., mentre le Federazioni sono autonome nella loro conduzione tecnica ed amministrativa.

Per ciascuna disciplina sportiva non può essere riconosciuta più di una Federazione.

Le Federazioni rispettano ed obbligano al rispetto dei principi e delle norme stabilite dal Comitato olimpico internazionale e dalle Federazioni internazionali.

Esse devono presentare al Presidente del Comitato olimpico il conto consuntivo del-

l'esercizio finanziario scaduto, con la relazione dei sindaci, ed il programma tecnico-organizzativo e finanziario di massima del successivo esercizio.

Il conto ed il programma sono approvati dalla Giunta esecutiva.

Ogni Federazione sportiva nazionale dovrà emanare norme relative alla regolamentazione della propria attività professionistica e darsi altresì gli strumenti che, in armonia a quanto disposto dalla Commissione per la regolamentazione del professionismo, assicurino la loro autonoma funzionalità.

Per gravi inosservanze delle disposizioni di legge o di regolamento, o per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, con provvedimento adottato dal Presidente del Comitato olimpico su deliberazione motivata della Giunta esecutiva, la direzione della Federazione può essere affidata ad un commissario straordinario. Il commissario straordinario dura in carica non più di sei mesi con i poteri caso per caso conferitigli.

ART. 11.

Possono essere costituite nuove Federazioni nazionali e la loro costituzione è disposta con provvedimento del Presidente del Comitato olimpico, previa deliberazione del Consiglio nazionale da adottarsi a maggioranza assoluta dei presenti.

Le Federazioni di nuova costituzione sono inquadrare nel Comitato olimpico nella qualità di Federazioni aderenti. I loro presidenti partecipano alle riunioni del Consiglio nazionale con voto consultivo.

Decorso un biennio dalla costituzione, il Consiglio nazionale delibera se le Federazioni aderenti hanno i requisiti per divenire effettive.

Nelle stesse forme di cui al primo comma del presente articolo può essere disposta la soppressione di Federazioni effettive o aderenti.

Dell'avvenuta costituzione o soppressione di Federazioni sportive nazionali verrà data comunicazione alla Presidenza del Consiglio ed il provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

ART. 12.

I presidenti delle Federazioni sportive e i loro Comitati direttivi sono eletti dai Congressi nazionali delle Associazioni dipendenti. Le elezioni alle cariche federali sia per le Federazioni olimpiche che per quelle non

olimpiche, hanno ciclo quadriennale e devono comunque aver luogo non oltre gli otto mesi dalla conclusione dei Giochi olimpici.

ART. 13.

Le Associazioni sportive debbono essere costituite ed organizzate su basi elettive dirette con statuti approvati dalle Federazioni competenti. Le sezioni di poli-sportive debbono avere le caratteristiche delle Associazioni singole.

I regolamenti delle Federazioni stabiliranno le condizioni di ammissione al voto delle Associazioni sportive che le compongono.

CAPO V.

IL SEGRETARIO GENERALE

ART. 14.

Il segretario generale del Comitato olimpico è a capo dei servizi e degli uffici del Comitato medesimo e cura la regolare tenuta dei verbali delle riunioni del Consiglio nazionale e della Giunta esecutiva dei quali è segretario.

La sua nomina dura per un quadriennio.

Il segretario generale non può essere nominato commissario straordinario né ricoprire cariche nelle Federazioni e nelle Organizzazioni sportive nazionali.

TITOLO III.

ORGANI PERIFERICI

Comitati provinciali.

ART. 15.

In ogni provincia è costituito un Comitato provinciale del Comitato olimpico nazionale italiano con il compito di disciplinare, coordinare e diffondere le attività sportive che si esercitano nell'ambito della provincia.

I Comitati provinciali sono composti:

- a) dai rappresentanti democraticamente designati dalle Federazioni sportive esistenti nelle province;
- b) dai rappresentanti democraticamente designati dagli enti di propaganda provinciale;
- c) da un rappresentante della scuola, delle Forze armate, dei lavori pubblici e dell'Amministrazione provinciale.

Il Comitato provinciale è rappresentato, a tutti gli effetti, dal presidente eletto dai suoi componenti.

I Comitati provinciali sono organi periferici del C.O.N.I. con autonomia locale ed in rapporto gerarchico con la Giunta esecutiva del C.O.N.I.

La loro funzionalità, anche dal punto di vista economico, dovrà essere assicurata dal C.O.N.I.

TITOLO IV.

CONTRIBUTI AL CONI

ART. 16.

Il Comitato olimpico nazionale italiano provvede al conseguimento dei suoi fini con i contributi dello Stato o di altri Enti; con erogazioni o lasciti da parte di privati; con i proventi del suo patrimonio e di ogni organizzazione ed iniziativa connessa con la sua attività.

La gestione dei giochi dai concorsi pronostici su gare sportive è riservata al Comitato olimpico nazionale italiano ed i relativi proventi debbono essere destinati al conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente.

Deve essere comunque assicurato dallo Stato al C.O.N.I. un contributo complessivo annuo non inferiore a 15 miliardi di lire.

L'impiego di tali mezzi deve essere disposto, in linea di massima, secondo i seguenti criteri:

per la gestione ordinaria del C.O.N.I.	20 %
per le Federazioni	25 %
per gli enti di propaganda giovanili	10 %
per i Comitati provinciali del C.O.N.I.	10 %
per la Commissione sport giovanili	15 %
per la Commissione professionismo	
per la Commissione medicina e scienze	
per la Commissione impianti sportivi	20 %
per l'Istituto di credito sportivo	
per il Fondo impianti	

ART. 17.

Agli effetti tributari, il Comitato olimpico nazionale italiano è parificato alle Amministrazioni dello Stato. Tale equiparazione non si estende alle imposte dirette.

TITOLO V.

REVISORI DEI CONTI

ART. 18.

I revisori dei conti sono scelti fra funzionari dello Stato in servizio o in pensione, che abbiano raggiunto almeno il grado corrispondente a quello di ispettore generale. Nello stesso decreto deve essere designato il presidente del Collegio.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente del Collegio è sostituito dal componente effettivo più anziano di età.

Il Collegio dei revisori dura in carica due anni.

Il Collegio dei revisori dei conti ha il riscontro sulla gestione contabile del Comitato olimpico e, a norma dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, controlla la gestione delle attività di giuoco.

A tale fine accerta la regolare tenuta della contabilità, fa il riscontro consuntivo delle spese ed accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa. Per mezzo dei due membri di cui al citato articolo 8, effettua la revisione della gestione relativa all'attività di giuoco.

Assiste a tutte le adunanze del Consiglio nazionale a mezzo del suo presidente.

Presenta, al termine di ogni esercizio finanziario, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sulla gestione contabile del Comitato olimpico e delle Federazioni sportive nazionali e, su richiesta della Presidenza stessa o quando comunque ne sussistano necessità, riferisce ad essa sulla risultanza del riscontro.

Il bilancio del C.O.N.I. è presentato annualmente al Parlamento quale allegato del bilancio del Ministero del tesoro.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro delle finanze, saranno emanate norme di attuazione entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge e norme particolari per le Regioni autonome a statuto speciale.

Ogni altra norma di legge incompatibile con quelle della presente legge s'intende abrogata.

ORGANO CENTRALE DELIBERANTE



ORGANO CENTRALE ESECUTIVO

GIUNTA ESECUTIVA
(6 membri + 1 Presidente e 2 Vicepresidenti)

ORGANO CENTRALE DI RAPPRESENTANZA

IL PRESIDENTE

ORGANI CENTRALI TECNICI-ORGANIZZATIVI

FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI
(Gli organi dirigenziali sono eletti dalle società affiliate con elezioni di primo e secondo grado)

ORGANO PERIFERICO

